



## CIRCOLARE N. 1

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO I, VI E XIV

Roma,

Alle amministrazioni centrali dello Stato  
e, p.c.

Alla Corte dei conti

Agli Uffici Centrali di Bilancio

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Allegati: 2

**OGGETTO: Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2019-2021 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo, ai sensi della normativa vigente.**

L'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività<sup>1</sup>. La procedura, cosiddetta di "stabilizzazione", rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati).

L'inclusione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti corrispondenti ad alcune entrate di scopo favorisce l'operatività delle strutture e riduce il carico amministrativo dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze per effettuare variazioni di bilancio, che altrimenti andrebbero adottati in corso d'esercizio a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi versamenti.

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese "stabilizzate" in base alla procedura sopra richiamata e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, nonché sul loro monitoraggio.

<sup>1</sup> Legge n. 196/2009, articolo 23, comma 1-bis "Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.".

***1 – Stanziamenti di spesa finanziati con l’iscrizione in bilancio di entrate di scopo in sede di formazione delle previsioni per il triennio 2019-2021.***

Gli importi stabilizzati con la legge di bilancio 2019-2021 comprendono la revisione delle previsioni corrispondenti alle entrate di scopo precedentemente individuate con la legge di bilancio 2018-2020 e le previsioni relative ad ulteriori entrate di scopo, comunque stabili nel tempo e monitorabili, considerate a partire dal disegno di legge di bilancio 2019-2021.

In sede di redazione del disegno di legge di bilancio 2019-2021 si è provveduto a valutare la congruenza degli importi stabilizzati in legge di bilancio 2018 e l’andamento dei relativi versamenti registrato nel corso della gestione, al fine di procedere, ove necessario, ad un adeguamento delle somme iscritte in previsione. Parallelamente, le amministrazioni sono state invitate a formulare proposte relative ad ulteriori entrate riassegnabili con le opportune caratteristiche per procedere alla loro stabilizzazione, tra le quali:

- entrate derivanti da varie disposizioni legislative in cui nelle medesime è indicato l’importo che deve confluire in bilancio per essere destinato a specifiche spese;
- entrate per le quali la normativa di riferimento indica un importo massimo dei versamenti all’entrata da riassegnare;
- entrate che nel corso degli ultimi tre anni hanno mostrato oscillazioni contenute intorno ad un profilo degli incassi sostanzialmente costante.

Le tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate” sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione - come i controlli ispettivi – oppure a diritti e tributi, a contributi comunitari in somma stabilità per legge. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, sono rimborsati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le entrate di scopo interessate dal processo di stabilizzazione già in legge di bilancio 2018, con la corrispondente normativa di riferimento, sono riportate nell’**allegato 1** con indicazione degli importi aggiornati per il triennio 2019-2021, nonché i capitoli e articoli di entrata corrispondenti e i capitoli e piani di gestione di spesa di destinazione.

L’**allegato 2** riporta, invece, le entrate di scopo oggetto di stabilizzazione a partire dalla legge di bilancio 2019-2021 con la relativa normativa di riferimento, gli importi previsti, i rispettivi capitoli e articoli di entrata e i corrispondenti capitoli e piani di gestione di spesa di destinazione.

Gli stanziamenti stabilizzati tengono conto degli eventuali interventi adottati nel corso dell’approvazione parlamentare della legge di bilancio 2019-2021, in particolare delle riduzioni di spesa che hanno agito sui capitoli di bilancio corrispondenti. Si noti che dal lato della spesa, l’importo stabilizzato in bilancio risulta inferiore a quello previsto sul lato dell’entrata e ammonta a circa 1.424 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 (a fronte di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare per un ammontare di circa 1.470 milioni in entrata per ciascun anno). In taluni casi, ciò dipende dalla normativa di

riferimento che prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, dal fatto che lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa.

Si segnala che, rispetto alla legge di bilancio 2018-2020, è venuto meno il presupposto per mantenere la stabilizzazione dell'entrata relativa al contributo per la partecipazione al concorso per la nomina a notaio del Ministero della giustizia, avendo la programmazione dei concorsi perso la cadenza annuale e, conseguentemente, i versamenti perso il carattere di stabilità (articolo 16 del capitolo di entrata 2413). Mentre, a partire dal 2019, per il Ministero dello sviluppo economico sono state stabilizzate le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché dal contributo per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state stabilizzate le entrate relative alla revisione delle tariffe applicate alle operazioni in materia di motorizzazione civile di cui al punto 1 della tabella 3 della legge n. 870 del 1986.

## **2 – Modalità per garantire il monitoraggio delle entrate oggetto di stabilizzazione.**

Si ricorda che, al fine di assicurare un corretto ed efficace processo di monitoraggio delle entrate effettivamente affluite in bilancio per le somme oggetto di stabilizzazione, deve essere garantito il versamento delle predette somme sugli appositi capitoli/articoli di entrata indicati negli allegati alla presente circolare. **Si rinnova, pertanto, il richiamo a porre attenzione sull'esigenza di mettere in atto ogni operazione necessaria al fine di consentire l'acquisizione delle somme oggetto di riassegnazione sui pertinenti capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata** indicati negli elenchi allegati alla presente circolare, ivi incluse le eventuali comunicazioni ai soggetti cui spetta il versamento al bilancio dello Stato delle entrate di competenza.

Le entrate oggetto di stabilizzazione saranno monitorate per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate nell'esercizio di riferimento. La normativa sottostante alla riassegnazione resta comunque in vigore e, pertanto, non è preclusa, in corso d'anno, la possibilità per l'amministrazione, qualora ne ricorrono le condizioni, di richiedere apposite variazioni di bilancio volte alla riassegnazione alla spesa delle somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata. Di contro, nel caso in cui emerga che le somme previste in bilancio risultino di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata, ove possibile, saranno operati accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli da spesa interessati, ovvero sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in sede di disegno di legge di bilancio per l'anno successivo.

Infine, in relazione al crescente utilizzo, da parte delle Amministrazioni, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, oggetto di stabilizzazione in spesa, nell'ambito dei decreti di variazione di bilancio, si rappresenta che resta in ogni caso preclusa la possibilità di utilizzare le risorse provenienti da entrate

stabilizzate, con provvedimenti attuativi della flessibilità gestionale prevista dalla normativa vigente, per fini diversi rispetto a quelli di destinazione normativa.

Il Ragioniere Generale dello Stato